

Sommaro

PARTE I – SEZIONE I	4
TITOLO I RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILANCIO DELLO STATO.....	4
Art. Risultati differenziali bilancio dello Stato	4
TITOLO II MISURE PER LA CRESCITA	4
Capo I Riduzione della pressione fiscale	4
Art. Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA e accise	4
Art. Sterilizzazione aumento accise carburanti	4
Art. Modifica al regime forfettario (Minimi) - Estensione del “regime forfetario”	4
Art. Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni	6
Art. Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti Irpef	6
Art. Tassazione agevolata del reddito corrispondente agli utili reinvestiti per l’acquisizione di beni materiali strumentali e per l’incremento dell’occupazione	7
Art. Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale VERIFICA SU CHIAREZZA	
INDIVIDUAZIONE IMMOBILI	9
Art. Proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell’ammortamento (iper ammortamento)	9
Art. Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili.....	10
Art. Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde	10
Art. Modifiche alla disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo NON C’E’ PROROGA AL 2021	10
Art. Canone RAI (MANCA NORMA) – Proroga attuale Canone Rai (90 €) – Proroga distribuzione extra gettito – proroga esenzione anziani	12
Capo II Misure per lo sviluppo e gli investimenti	12
Art. Fondo investimenti Amministrazioni centrali	12
Art. Fondo inVestimenti Enti territoriali	13
Art. Centrale per la progettazione delle opere pubbliche e disposizioni organizzative per il Ministero dell’economia e delle finanze – SENTIRE PCM e MIT – DA VERIFICARE	13
Art. <i>MISE</i> - Rifinanziamento della misura Nuova Sabatini, Made in Italy, contratti di sviluppo, microelettronica, aree di crisi, Fondo per il sostegno al Venture capital, incentivi agli investimenti in VC, soppressione fondo Balcani, chiusura fondo start up (MANCA PARTE NORMA)	15
Capo III Decontribuzione SuD	17
Art. Proroga incentivo occupazione Mezzogiorno per le annualità 2019 e 2020 (decontribuzione SUD)	17
TITOLO III MISURE PER IL LAVORO, L’INCLUSIONE SOCIALE, LA PREVIDENZA, LA FAMIGLIA ED IL RISPARMIO.....	17
Capo I Misure per il lavoro, il contrasto alla povertà, l’accesso alla pensione	17
Art. Fondo per introduzione del reddito e delle pensioni di cittadinanza	17
Art. Norma pensioni (MANCA NORMA)	18
Art. Assunzioni – Fondo assunzioni (Magistrati, personale amministrativo giudiziario, diplomatici, Avvocatura dello Stato (PCM), Forze di polizia, Vigili del fuoco, Ministero dell’interno, Ministero dell’ambiente, ANSFISA, medici specializzandi e 1000 ricercatori	18
ART. X1 (Assunzioni nella pubblica amministrazione).....	18
ART. X2 (Magistrati ordinari)	21
Art. Assunzioni magistrati amministrativi – richiesta PCM – In attesa parere RGS.....	21
ART. X3 (Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia).....	21
ART. X4 (Disposizioni urgenti per incrementare la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)	22
Art. 1000 ricercatori	23
Art. ANSFISA	23

ART. X5 Rinnovo contrattuale 2019-2021	23
Capo II Politiche per la famiglia	24
Art. Fondo politiche per la famiglia	25
Capo III Misure a tutela dei risparmiatori	25
Art. Fondo ristoro risparmiatori (NORMA IN ATTESA DI DEFINIZIONE)	25
TITOLO IV MISURE DI SETTORE RELATIVE AI MINISTRI	25
Art. Finalizzazione risorse per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie	25
Art. Sport bonus ATTESA PARERE RGS	25
Art. Disposizioni in materia di sport IN ISTRUTTORIA – ATTESA PARERE DT	26
Art. Fondo esigenze Ministeri	26
TITOLO V POLITICHE INVARIATE	26
Art. Politiche invariate	26
TITOLO VI MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA	26
Art. Misure di razionalizzazione della spesa pubblica	26
TITOLO VII REGIONI ED ENTI LOCALI	26
Art. Semplificazione delle regole di finanza pubblica	26
Art. Misure per il rilancio degli investimenti e concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario	27
Art. Compensazione dei crediti e debiti delle Regioni e delle Province autonome in materia di tassa automobilistica	31
Art. Rapporti finanziari con le autonomie speciali	31
Art. Finanziamento piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole delle province delle regioni a statuto ordinario	32
Art. Utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo	32
Art. Semplificazione adempimenti contabili	33
Art. Disciplina del fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici	33
Art. Disposizione per il finanziamento degli investimenti regionali	34
Art. Variazioni di bilancio amministrative	34
Art. Tavolo di lavoro per favorire l'attuazione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68	35
Art. Piano di riequilibrio finanziario pluriennale	35
Art. Fabbisogno finanziario Università	35
Art. Rinegoziazione del debito degli enti locali relativo ai prestiti gestiti da Cassa depositi e prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze	36
Art. Fondo investimenti enti territoriali	36
Art. Applicazione delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione delle Regioni a Statuto Ordinario per le annualità 2019-2020	37
Art. Misure per accelerare gli investimenti pubblici	37
TITOLO VIII ESIGENZE EMERGENZIALI	38
Art. Esenzione IMU, sospensione mutui enti locali zone sismiche e proroga sospensione mutui dei privati su immobili inagibili sisma 2012	38
Art. Rinegoziazione mutui EE.LL.	38
Art. Rifiinanziamento misure di sostegno all'autotrasporto previste dal decreto legge 109 del 2018	38
Art. Zona franca urbana della Città Metropolitana di Genova – (DA VERIFICARE)	38
Art. Proroga gestione straordinaria sisma 2016	39
Art. Finanziamento del Piano Straordinario di investimenti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale	39
TITOLO IX DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE	39

Capo I Disposizioni in materia di entrate tributarie	39
Art. Disposizioni in materia di giochi - Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento (PREU)	39
Art. Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni	39
Art. Abrogazione IRI	39
Art. Differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti (Rimodulazione DTA)	40
Art. Rideterminazione dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni	40
Art. Deducibilità delle perdite su crediti in sede di prima applicazione dell'IFRS 9	40
Art. Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati	40
Art. Disposizioni in materia di tabacchi lavorati	41
Art. Deducibilità delle quote di ammortamento del valore dell'avviamento e di altri beni immateriali	41
Art. Abrogazione ACE	41
Capo II Ulteriori disposizioni in materia di entrate.....	41
Art. Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G (Banda larga)	41
TITOLO X FONDI E ULTERIORI DISPOSIZIONI.....	42
Art. Fondi (MANCA NORMA)	42
Art. Fondo Periferie (MANCA NORMA)	42
Art. Rideterminazione Fondo Parlamento	42
PARTE II - SEZIONE II - APPROVAZIONE STATI DI PREVISIONE.....	42

Parte I – Sezione I**Titolo I****Risultati differenziali del bilancio dello Stato****Art.****Risultati differenziali bilancio dello Stato**

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2019, 2020 e 2021, sono indicati nell'allegato n. 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Titolo II**Misure per la crescita****Capo I****Riduzione della pressione fiscale****Art.****Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA e accise**

All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a), le parole: “di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 e di ulteriori 1,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020;” sono sostituite dalle seguenti: “ di 1,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020”;
- b) alla lettera b), le parole: “di 2,2 punti percentuali dal 1° gennaio 2019, di ulteriori 0,7 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 e di ulteriori 0,1 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2021;” sono sostituite dalle seguenti: “di 2,1 punti percentuali dal 1° gennaio 2020 e di ulteriori 0,4 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2021;”;
- c) alla lettera c), le parole: “ 350 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “140 milioni di euro per l’anno 2020 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi;”.

Art.**Sterilizzazione aumento accise carburanti**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 19, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il comma 3 è abrogato.

Art.**Modifica al regime forfettario (Minimi) - Estensione del “regime forfettario”**

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 54 e 55 sono sostituiti dai seguenti commi: “54. *I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfettario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.*
55. *Ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l'accesso al regime di cui al comma 54:*
a) *non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;*
b) *nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.”;*
- b) al comma 56, le parole “dei requisiti” sono sostituite dalle parole “del requisito”;

- c) al comma 57, le lettere d) e d-bis) sono sostituite dalle seguenti: “d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione;
d-bis) i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che esercitano attività d’impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.”;
- d) al comma 65, lettera c), le parole “*ai limiti*” sono sostituite dalle parole “*al limite*”;
- e) al comma 71, le parole “*taluna delle condizioni*” sono sostituite dalle parole “*il requisito*”;
- f) al comma 73, il primo periodo è soppresso;
- g) al comma 74, le parole “*taluna delle condizioni*” sono sostituite dalle parole “*la condizione*”;
- h) al comma 82:
- 1) nel primo periodo, le parole “*taluna delle condizioni*” sono sostituite dalle parole “*la condizione*”;
 - 2) nel terzo periodo, le parole “*sussistono le condizioni*” sono sostituite dalle parole “*sussiste la condizione*”;
 - 3) nel quarto periodo, le parole “*delle condizioni*” sono sostituite dalle parole “*della condizione*”;
- i) al comma 83, le parole “*delle condizioni*”, sono sostituite dalle parole “*della condizione*”;
- j) al comma 87, la parola “*triennio*” è sostituita dalla parola “*quinquennio*”.

2. L'allegato n. 4 annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente:

Progressivo	Gruppo di settore	Codici attività ATECO 2007	Coefficiente di Redditività
1	Industrie alimentari e delle bevande	(10 – 11)	40%
2	Commercio all’ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	54%
5	Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	86%
6	Intermediari del commercio	46.1	62%
7	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 - 56)	40%
8	Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	78%
9	Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05-06-07 - 08- 09)- (12 - 13 - 14- 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20- 21 - 22 - 23 - 24- 25 - 26- 27 - 28 - 29 - 30- 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 -	67%

		51 - 52 - 53) - (58 - 59- 60-61 -62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80- 81 - 82) -(84) - (90 -91 -92 - 93) - (94 - 95- 96) - (97 - 98) - (99)	
--	--	---	--

Art.**Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell'anno precedente conseguono ricavi, ovvero percepiscono compensi, compresi tra 65.001 e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 20 per cento.

2. Ai fini della individuazione del limite di cui al comma 1:

a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

b) nel caso di esercizio contemporaneo di differenti attività si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

3. Non possono applicare l'imposta sostitutiva di cui al comma 1:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione;

e) i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che esercitano attività d'impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.

4. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

5. I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dalla applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando l'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto Legislativo 5 agosto 2015 n. 127.

Art.**Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti Irpef**

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole "derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle" sono soppresse;

- 2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: *“Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi.”*.
 - b) all'articolo 55-bis:
 - 1) al comma 2, secondo periodo, le parole *“, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse”* sono soppresse;
 - 2) al comma 2, terzo periodo, le parole *“proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”* sono sostituite dalle seguenti: *“nella proporzione stabilita dall'articolo 5”*;
 - c) all'articolo 56, comma 2, la parola *“complessivo”* è soppressa;
 - d) all'articolo 101, comma 6, le parole *“nei successivi cinque periodi d'imposta”* sono soppresse;
 - e) all'articolo 116:
 - 1) al comma 2, le parole: *“del primo e terzo periodo”* sono soppresse;
 - 2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: *“Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo.”*.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
3. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
- a) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
 - b) del periodo d'imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2020 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
4. Le perdite del periodo d'imposta 2017, per la parte non compensata ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nella versione previgente le modifiche di cui al comma 1, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:
- a) nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore al quaranta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
 - b) nel periodo d'imposta 2020 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

Art.

Tassazione agevolata del reddito corrispondente agli utili reinvestiti per l'acquisizione di beni materiali strumentali e per l'incremento dell'occupazione

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico, ridotta di nove punti percentuali, per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma:
- a) degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'articolo 102 del citato testo unico;
 - b) del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.
2. Ai fini del comma 1:
- a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;

b) per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato. Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli di cui all'art. 164, comma 1, lettera b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi. Per ciascun periodo d'imposta l'ammontare degli investimenti è determinato in base all'importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali nuovi deducibili a norma dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, nei limiti dell'incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell'esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018;

c) il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d'imposta, a condizione che sia destinato per la maggior parte del periodo d'imposta a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato e si verifichi l'incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018, nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. L'incremento va considerato, limitatamente al personale impiegato per la maggior parte del periodo d'imposta nelle strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto; a tal fine, per i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, la base occupazionale è individuata con riferimento al personale dipendente impiegato nell'attività commerciale e il beneficio spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio di attività istituzionale si considera, sia ai fini dell'individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della rilevazione del costo, il solo personale dipendente riferibile all'attività commerciale individuato in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all'attività commerciale e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il beneficio spetta limitatamente al numero dei lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita. I datori di lavoro possono usufruire dell'aliquota ridotta solo se rispettano le prescrizioni, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, dei contratti collettivi nazionali e delle norme in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. I soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

3. Ai fini dei commi 1 e 2, per ciascun periodo d'imposta, alternativamente:

a) la parte degli utili accantonati a riserva e dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 1 che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computato in aumento, rispettivamente, degli utili accantonati a riserva e dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 1 dell'esercizio successivo;

b) la parte degli utili accantonati a riserva di cui al comma 1 che eccede l'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui allo stesso comma 1 è computato in aumento degli utili accantonati a riserva di cui al comma 1 dell'esercizio successivo;

c) la parte dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 1 che eccede gli utili accantonati a riserva di cui allo stesso comma 1 è computato in aumento dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 1 dell'esercizio successivo.

4. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi dei commi da 1 a 3 da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si

applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del testo unico.

5. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi dei commi da 1 a 3 è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo determinato ai sensi del presente comma e dei commi da 1 a 3.

6. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili, anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria; se i predetti soggetti sono in regime di contabilità semplificata le disposizioni stesse si applicano se sono integrate le scritture contabili previste dall'articolo 2217, secondo comma, del codice civile con apposito prospetto da cui dovranno risultare la destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva. L'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa le aliquote di cui all'articolo 11 del testo unico ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.

7. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.

Art.

Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale **VERIFICA SU CHIAREZZA INDIVIDUAZIONE IMMOBILI**

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari destinate all'attività commerciale per la vendita o la rivendita di prodotti, e relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora al 15 ottobre 2018 risulti già in essere un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile.

Art.

Proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell'ammortamento (iper ammortamento)

1. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello "Industria 4.0", le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano, nelle misure previste al successivo comma 2, anche agli investimenti in beni strumentali **materiali** nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

2. La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del 150 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 100 per cento per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 20 milioni di euro. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 1 e che, nel periodo indicato al comma 1, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, così come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.

4. Ai fini della fruizione dei benefici di cui ai commi 1 e 3, l'impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

5. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Resta ferma, inoltre, l'applicazione delle disposizioni in materia di investimenti sostitutivi previste dall'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 **e delle disposizioni in materia di recupero dell'iperammortamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.**

6. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3.

ELIMINATI 250.000 EURO MISE

Art.

Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili

1. Al decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole "*31 dicembre 2018*" sono sostituite dalle seguenti: "*31 dicembre 2019*";
 - 2) al comma 2, lettera b-bis), nel primo periodo, le parole: "*sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018*" sono sostituite dalle seguenti: "*sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019*" e, nel secondo periodo, le parole "*sostenute dal 1° gennaio 2018*" sono sostituite dalle seguenti: "*sostenute dal 1° gennaio 2019*";
 - 3) al comma 2-bis, le parole "*sostenute nell'anno 2018*" sono sostituite dalle seguenti: "*sostenute nell'anno 2019*".
 - b) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) comma 1, le parole "*31 dicembre 2018*" sono sostituite dalle seguenti: "*31 dicembre 2019*";
 - 2) al comma 2, le parole "*1° gennaio 2017*" sono sostituite dalle seguenti: "*1° gennaio 2018*", le parole "*anno 2018*" sono sostituite dalle seguenti: "*anno 2019*", le parole "*anno 2017*", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "*anno 2018*" e le parole "*nel 2018*" sono sostituite dalle seguenti: "*nel 2019*".

Art.

Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "*Per l'anno 2018*" sono sostituite dalle seguenti: "*Per l'anno 2019*".

Art.

Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo **NON C'E' PROROGA AL 2021**

1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, riguardante il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a. al comma 1, le parole: "nella misura del 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 25 per cento, elevata al 50 per cento ai sensi del successivo comma 6-bis.";
 - b. al comma 3, le parole: "euro 20 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 10 milioni";
 - c. al comma 6:
 - 1) la lettera a) è sostituita dalle seguenti:
 - a) personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
 - a-bis) personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
 - 2) la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

"c) contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta; contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per

il diretto svolgimento delle attività di attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917;

“c-bis) contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate nella precedente lettera c) per il diretto svolgimento delle attività di attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917

- 3) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
- “e) materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di cui alle lettere b) e c) del comma 3.”
- d. dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: “6-bis. Il credito d'imposta si applica nella misura del 50 per cento sulla parte dell'eccedenza di cui al comma 1 proporzionalmente riferibile alle spese indicate nelle lettere a) e c) del comma 6 rispetto alle spese ammissibili complessivamente sostenute nello stesso periodo d'imposta agevolabile e nella misura del 25 per cento sulla parte residua.”
- e. al comma 8, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal successivo comma 11.”
- f. il comma 11 è sostituito dal seguente: “11. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l'apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del suddetto decreto e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro; fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro.”
- g. dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: “11-bis). Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all'impresa, deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 2000, n. 445. Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate

a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015.”.

- h. al comma 12, le parole: “Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti” sono sostituite dalle seguenti: “Nei confronti del soggetto incaricato”.
2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, ad eccezione di quelle recate dalle lettere e), f) e g), i cui effetti, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, decorrono dal periodo d'imposta in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2018.
3. Il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, concernente il riconoscimento del credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo ai soggetti residenti commissionari che eseguono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, si interpreta nel senso che ai fini del calcolo del credito d'imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato.”

ELIMINATI 250.000 EURO MISE

Art.

Canone RAI (MANCA NORMA) – Proroga attuale Canone Rai (90 €) – Proroga distribuzione extra gettito – proroga esenzione anziani

1. A decorrere dall'anno 2020 viene ampliata, sino ad euro 8.000, la soglia reddituale prevista dall'articolo 1, comma 132 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione della predetta agevolazione.
2. All'articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 1147, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole “e 2018” sono sostituite dalle seguenti “, 2018 e successivi”.

Capo II

Misure per lo sviluppo e gli investimenti

Art.

Fondo investimenti Amministrazioni centrali

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 2.800 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2033.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese.
3. Il riparto del fondo di cui al comma 1 è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza. Con i medesimi decreti possono essere altresì individuati gli interventi da finanziare e sono assegnate le relative risorse. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. I medesimi decreti indicano, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in

materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati entro il 31 gennaio 2019

4. Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate, tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero entro il 15 settembre di ogni anno illustra, in una apposita sezione della Relazione di cui all'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lo stato dei rispettivi investimenti e di utilizzo dei finanziamenti con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi.

Art.

Fondo in Vestimenti Enti territoriali

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.400 milioni di euro per l'anno 2020, di 2.000 milioni per l'anno 2021, di 2.600 milioni per l'anno 2022, di 3.000 milioni per l'anno 2023, di 3.400 milioni per l'anno 2024, di 3.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, di 3.450 milioni di euro per l'anno 2027, di 3.250 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato, **oltre che per le finalità previste dagli articoli..... (norme onerose IGEPa)**, al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, inclusa la sua manutenzione e sicurezza; della manutenzione della rete viaria; del dissesto idrogeologico; della prevenzione rischio sismico; della valorizzazione dei beni culturali e ambientali; del trasporto pubblico locale. **(verificare)**

3. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti **(di concerto?)** i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono disciplinati i beneficiari, i criteri, le modalità di utilizzo, **di rendicontazione di verifica da parte delle Amministrazioni di settore**, da adottare entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, **ad esclusione di quelli previsti dagli articoli..... (norme onerose IGEPa)**, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate, tenuto conto di quanto previsto dal **decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229**, ciascuna Amministrazione entro il 15 settembre di ogni anno illustra, **in una apposita relazione da allegare al rendiconto, lo stato dei rispettivi investimenti e di utilizzo dei finanziamenti con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi.**

Art.

Centrale per la progettazione delle opere pubbliche e disposizioni organizzative per il Ministero dell'economia e delle finanze – SENTIRE PCM e MIT – DA VERIFICARE

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, è istituita la "Centrale per la progettazione delle opere pubbliche", di seguito Centrale, presso l'Agenzia del demanio che assume la denominazione di Agenzia del demanio e della progettazione e, sulla base del proprio Statuto e delle norme di organizzazione, provvede a regolarne e disciplinarne la struttura e l'organizzazione in conformità della presente legge e delle altre disposizioni vigenti.

2. La Centrale, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti locali territoriali interessati, alla quale questi possono rivolgersi ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c), del d.lgs. 19 aprile 2016, n. 50, previa convenzione, si occupa della progettazione delle opere pubbliche, ai sensi degli artt. 23 e 24 del d.lgs. 19 aprile 2016, n. 50. La Centrale, alla quale vanno rimborsati i relativi costi, può svolgere i seguenti compiti:

- a) progettazione di opere pubbliche e, quindi, prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, collaudo, coordinamento della sicurezza della progettazione, nonché direzione dei lavori e incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici;
- b) gestione delle procedure di appalto in tema di progettazione per conto della stazione appaltante interessata;
- c) predisposizione di modelli di progettazione per opere simili o con elevato grado di uniformità e ripetitività;
- d) valutazione dei progetti sottoposti all'esame della "Centrale" dagli enti interessati alla realizzazione dell'opera.

3. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti nella presente legge, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dall'anno 2019, presso l'Agenzia del demanio, con destinazione alla Centrale, di un massimo di 500 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e quadro nonché con qualifica dirigenziale. In fase di prima attuazione e per garantire l'immediata operatività, anche per ambiti di intervento della Centrale, l'Agenzia provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima di 100 unità, anche mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze, dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità. Per la predetta fase il personale selezionato può essere anche distaccato da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, per la possibile immissione entro un anno dal distacco nell'organico dell'Agenzia del demanio, previa verifica della professionalità dimostrata, con la qualifica assunta in sede di selezione e con il riconoscimento del trattamento economico equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro e, se più favorevole, il mantenimento del trattamento economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative, mediante assegno *ad personam* riassorbibile e non rivalutabile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'inquadramento nell'organico dell'Agenzia del personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni comporta la riduzione, in misura corrispondente, della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie.

4. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono apportate le seguenti modifiche:

agli artt. 57, 60, 61, 64, 65, 66, alle parole "Agenzia del demanio" sono aggiunte le seguenti parole "e della progettazione";

la rubrica dell'art. 65 è modificata come segue "Agenzia del demanio e della progettazione"

all'art. 65 dopo le parole "beni confiscati." è aggiunto il seguente periodo "L'Agenzia si occupa, anche tramite la Centrale per la progettazione delle opere pubbliche, della progettazione delle opere pubbliche e, in particolare, delle prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva dei lavori pubblici".

5. All'art. 38, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a." sono aggiunte le seguenti parole "Agenzia del demanio e della progettazione".

6. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Centrale sono esenti da imposte e tasse.

7. Agli oneri connessi all'istituzione della Centrale nonché in particolare all'attuazione del comma 3 si provvede, a decorrere dall'anno 2019, con una dotazione di di euro per il 2019, di euro per il 2020 e di euro a partire dal 2021, a carico del Fondo assunzioni di cui all'art. ...

8. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 4-bis del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97, e al fine di supportare le attività di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito della più ampia politica di rilancio degli investimenti pubblici e di sostegno della crescita economica, sociale e territoriale del Paese, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è costituita una struttura tecnica di missione per il supporto alle politiche del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. La struttura opera alle dirette dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze. Alla struttura è assegnato un contingente di personale di 30 unità dotate di alta professionalità tecnica, anche esterne alla Pubblica Amministrazione che possono essere assunte secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, del d.P.R. 3 luglio 2003, n. 227. Tale contingente è da intendersi aggiuntivo a quello attualmente previsto dal d.P.R. 3 luglio 2003, n. 227 e il relativo personale può essere utilizzato esclusivamente nell'ambito della struttura tecnica.

10. Il coordinatore della struttura è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e deve essere in possesso di elevata qualificazione ed esperienze professionali in materia di investimenti pubblici; alla struttura partecipano i dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato, tramite propri rappresentanti, ai fini del necessario raccordo con gli aspetti di propria competenza.

11. L'incarico di coordinatore ha natura di incarico aggiuntivo a titolo gratuito.

12. Il piano di attività annuale della struttura è formulato sentite le esigenze rappresentate dai Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato e costituisce oggetto di una direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze. La direttiva contiene indicazioni per il raccordo delle attività della struttura e reciproco scambio con le cabine di regia e altri soggetti competenti in materia di investimenti pubblici.

13. Per l'attuazione dei commi da 8 a 12 è autorizzata la spesa di milioni di euro annui a decorrere dal 2019 a carico del Fondo

Art.**MISE - Rifinanziamento della misura Nuova Sabatini, Made in Italy, contratti di sviluppo, microelettronica, aree di crisi, Fondo per il sostegno al Venture capital, incentivi agli investimenti in VC, soppressione fondo Balcani, chiusura fondo start up (MANCA PARTE NORMA)****Nuova Sabatini**

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è integrata di 48 milioni di euro per l'anno 2019, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni **dal 2020 al 2022 e 48 milioni per l'anno 2023**. Si applicano la riserva di risorse di cui al comma 41 nonché il termine di cui al comma 42 del medesimo articolo. Le risorse che, al 30 settembre di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non risultano utilizzate per la riserva precitata rientrano nelle disponibilità complessive della misura.

Made in Italy

1. Per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia - di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 - sono stanziati, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, **ulteriori 100 milioni di euro per gli esercizi finanziari 2019 e 2020 e 150 milioni per l'esercizio 2021, ulteriori 90 milioni per il 2019 e 20 milioni per il 2020** da destinare alle linee d'attività di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) ed l) del predetto articolo 30. All'attuazione del Piano provvede l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Contratti di sviluppo

1. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

IPCEI Microelettronica

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) sulla microelettronica, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2019, di 50 milioni di euro per il 2020 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 **al 2024**. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo, nel rispetto della Decisione della Commissione europea di autorizzazione dell'IPCEI. I contributi sono erogati annualmente sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute.

Aree di crisi

1. Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, destinati alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra gli interventi da attuare per le situazioni di crisi industriali complesse di cui al comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e quelli da attuare per le altre situazioni di crisi industriale previste dal comma 8-bis del medesimo articolo 27.

Fondo per il Sostegno al Venture Capital

1. Al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte di operatori professionali nelle imprese ammissibili, come definite dal Regolamento n. 651/2014 [articolo 21, comma 5], lo Stato, tramite il [Ministero dello sviluppo economico], può sottoscrivere speciali classi di quote o azioni di uno o più organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k-ter), del decreto legislativo

24 febbraio 1998, n. 58, istituiti e gestiti da società di gestione del risparmio partecipate o controllate da uno o più Istituti nazionali di promozione, come definiti dall'articolo 2, numero 3), del Regolamento (UE) 2015/1017.

2. Lo Stato può sottoscrivere le quote o azioni di cui al comma 1, comprese quelle di classe speciale, anche unitamente ad altri investitori istituzionali, pubblici o privati, privilegiati nella ripartizione dei proventi derivanti dalla gestione dei predetti organismi di investimento.

Il patrimonio di tali organismi di investimento è investito in quote o azioni di altri organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi aventi analoga politica di investimento.

3. Con decreto di natura non regolamentare del [Ministro dello sviluppo economico], di concerto con il [Ministro dell'economia delle finanze], sono definite le modalità d'investimento dello Stato, nel rispetto del Regolamento n. 651/2014.

4. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del [Ministero dello sviluppo economico], il Fondo di sostegno ai Fondi di Venture Capital con una dotazione di **15 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025**

Incentivi agli investimenti in Fondi di VC

All'articolo 31 del Decreto Legge n. 98 del 2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, dopo le parole "lo strumento" sono inserite le parole "dell'organismo di investimento collettivo del risparmio, di cui all'art. 1, comma 1, lett. k del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)" ed eliminare le parole "dei fondi comuni di investimento".

b) Il comma 2 è sostituito dal seguente: "Sono definiti "Fondi per il Venture Capital" (FVC) gli organismi di investimento collettivo del risparmio residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, ovvero in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, n. 220, e successive modificazioni che investono almeno il [65]% del valore degli attivi in società non quotate su mercati regolamentati nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing), di avvio dell'attività (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion financing).

c) Al comma 3, la lettera c) viene eliminata, alla lettera e) le parole "36 mesi" sono sostituite dalle parole "60 mesi".

d) Al comma 5, l'ultimo capoverso viene sostituito dal seguente: "Le quote di investimento oggetto delle misure di cui al presente articolo devono essere inferiori a 15 milioni di euro per piccola e media impresa destinataria su un periodo di sessanta mesi".

Chiusura del fondo "Balcani"

La somma di **euro 2,5 milioni** delle risorse disponibili presso la contabilità speciale n. 22050, intestata a Finest SpA relativa al fondo di venture capital per l'area balcanica, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera g) della legge 21 marzo 2001, n.84, viene versata all'entrata dello Stato.

2. Finest S.p.A. continua a gestire le disponibilità residue per le finalità del Fondo sulla contabilità speciale di cui al comma 1, limitatamente agli interventi già deliberati, a curare i rapporti con le società beneficiarie delle partecipazioni sulla base dei contratti già stipulati, nonché ad assicurare il rientro delle partecipazioni stesse alle relative scadenze.

3. Le modalità operative per la gestione a stralcio della misura compreso il versamento all'entrata del Bilancio dello Stato delle risorse residue non utilizzate per le finalità del Fondo e delle disponibilità derivanti dai rientri relativi dal riacquisto da parte dei beneficiari delle relative partecipazioni, saranno disciplinate con apposita Convenzione stipulata tra il Ministero e la Finest.

4. Alla data di entrata in vigore della presente legge termina la ricezione delle domande per l'accesso ai benefici del Fondo.

Chiusura Fondo Start up

La somma di **euro 2,5 milioni** delle risorse disponibili presso la contabilità speciale n. 5650, intestata a "Simest - Fondo Start up", istituita ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 luglio 2009, n. 99, viene versata all'entrata dello Stato.

2. Simest S.p.A. continua a gestire le disponibilità residue per le finalità del Fondo Start up sulla contabilità speciale di cui al comma 1, limitatamente agli interventi già deliberati nonché alle domande di intervento già pervenute alla Simest stessa alla data di entrata in vigore della presente legge, a curare i rapporti con le società beneficiarie delle partecipazioni sulla base dei contratti già stipulati, nonché ad assicurare il rientro delle partecipazioni stesse alle relative scadenze.

3. Le modalità operative per la gestione a stralcio della misura compreso il versamento all'entrata del Bilancio dello Stato delle risorse residue non utilizzate per le finalità del Fondo Start up e delle disponibilità derivanti dai rientri relativi dal riacquisto da parte dei beneficiari delle relative partecipazioni, saranno disciplinate con apposita Convenzione stipulata tra il Ministero e la Simest. 4. Alla data di entrata in vigore della presente legge termina la ricezione delle domande per l'accesso ai benefici del Fondo Start up.

Capo III Decontribuzione SuD

Art.

Proroga incentivo occupazione Mezzogiorno per le annualità 2019 e 2020 (decontribuzione SUD)

1. I programmi operativi nazionali e regionali ed i programmi operativi complementari possono prevedere, **nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuna delle annualità** 2019 e 2020, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Per i soggetti di cui al primo periodo, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è elevato fino al 100 per cento nel limite massimo di importo su base annua stabilito dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. In attuazione del presente comma sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati.

Titolo III

Misure per il lavoro, l'inclusione sociale, la previdenza, la famiglia ed il risparmio

Capo I

Misure per il lavoro, il contrasto alla povertà, l'accesso alla pensione

Art.

Fondo per introduzione del reddito e delle pensioni di cittadinanza

1. Al fine dell'introduzione nell'ordinamento delle pensioni di cittadinanza e del reddito di cittadinanza, quest'ultima quale misura contro la povertà, la disuguaglianza all'esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, della libera scelta del lavoro, nonché il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza», con una dotazione pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui **al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa**, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. **Fino alla data di entrata in vigore delle misure di cui al secondo periodo del presente comma nonché sulla base di quanto disciplinato dalle stesse continuano ad essere riconosciute le prestazioni relative al beneficio economico del ReI di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e successive modificazioni e integrazioni, nel limite di spesa pari alle risorse destinate a tal fine dall'articolo 20, comma 1 del predetto decreto legislativo n. 147 del 2017, e sulla base delle procedure ivi indicate, le quali concorrono al raggiungimento del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma e sono accantonate in pari misura per il medesimo fine di cui al citato articolo 20, comma 1 del citato decreto legislativo n. 147 del 2017 nell'ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al primo periodo del presente comma. Conseguentemente a decorrere dall'anno 2019 il Fondo Povertà di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017 è ridotto di 2.198 milioni di euro per l'anno 2019, in 2.158 milioni di euro per l'anno 2020 e in 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.**

2. Al fine di dare attuazione ad interventi in materia pensionistica finalizzati all'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per la revisione del sistema

pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani», con una dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

3. Fermo restando l'ammontare complessivo annuo delle risorse autorizzate dai commi 1 e 2, gli eventuali risparmi derivanti dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti a uno dei due Fondi, anche correlati alla decorrenza delle disposizioni, puntualmente quantificati nelle relazioni tecniche di accompagnamento dei provvedimenti stessi, possono essere utilizzati a compensazione degli eventuali maggiori oneri derivanti dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti all'altro Fondo, ridefinizione contestuale degli specifici limiti di spesa. L'amministrazione a cui è demandata la gestione delle misure di cui ai commi 1 e 2 effettua il monitoraggio sull'andamento della spesa e trimestralmente comunica entro il mese successivo i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora siano accertate, rispetto agli oneri previsti, eventuali economie per alcune misure e maggiori oneri per le altre, entrambe aventi anche carattere pluriennale, possono essere effettuate variazioni compensative tra gli stanziamenti interessati per allineare il bilancio dello Stato agli effettivi livelli di spesa. Le eventuali economie non utilizzate per le compensazioni sono destinate a riconfluire nei Fondi di cui ai commi 1 e 2 che hanno finanziato le relative misure assicurando comunque per ciascun anno il rispetto del limite di spesa complessivamente derivate dai commi 1 e 2. L'accertamento avviene quadrimestralmente tramite procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

Art.

Norma pensioni (MANCA NORMA)

Art.

Assunzioni – Fondo assunzioni (Magistrati, personale amministrativo giudiziario, diplomatici, Avvocatura dello Stato (PCM), Forze di polizia, Vigili del fuoco, Ministero dell'interno, Ministero dell'ambiente, ANSFISA, medici specializzandi e 1000 ricercatori

ART. X1

(Assunzioni nella pubblica amministrazione)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per le finalità di cui alla lettera b), è rifinanziato per euro 131.000.000 per l'anno 2019, per euro 292.000.000 per l'anno 2020 e per euro 384.000.000, a decorrere dall'anno 2021. Le relative assunzioni a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste dalla legislazione vigente, sono autorizzate, nell'ambito delle vacanze di organico, a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Ai fini della ripartizione delle risorse di cui al comma 1 si tiene conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni ed alle esigenze di potenziamento di settori specifici secondo gli obiettivi Governo. Le risorse assegnate alle amministrazioni richiedenti sono destinate, in via prioritaria, per avviare nuove procedure concorsuali per il reclutamento di professionalità con competenze in materia di:

- a) digitalizzazione;
- b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;
- c) qualità dei servizi pubblici;
- d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;
- e) contrattualistica pubblica;
- f) controllo di gestione e attività ispettiva.

3. Fatta salva l'esigenza di professionalità aventi competenze di spiccata specificità, secondo le indicazioni dei rispettivi piani di fabbisogno, le procedure concorsuali autorizzate con il provvedimento di cui al comma 1 per il reclutamento delle professionalità di cui al comma 2 sono svolte mediante concorsi pubblici unici, per esami o per titoli ed esami, in relazione a figure professionali omogenee. I predetti concorsi unici sono organizzati, dal

Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994 che si avvale dell'Associazione Formez PA. Le predette procedure concorsuali e le conseguenti assunzioni sono effettuate in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. **Nella procedura concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali può essere prevista una riserva per il personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso per dirigente nel limite massimo del cinquanta per cento dei posti messi a concorso.**

4. Al fine di favorire la piena funzionalità degli uffici giudiziari, ed in particolare per far fronte alle esigenze connesse alla necessità di assicurare la piena attuazione del trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-septies, del decreto- legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, ad assumere, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di 2.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 1.000 unità Area III-F1 e 1.000 unità Area II-F2, da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria. L'assunzione di personale di cui al periodo precedente è autorizzata, con le medesime modalità, anche mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, per l'importo di euro 29.826.200 per il 2019 e di euro 77.855.040 a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Agli oneri per le procedure concorsuali, pari a 2.000.000 di euro, per l'anno 2019, si provvede mediante.....

5. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione e ordine pubblico, e nell'ottica di favorire il ricambio generazionale, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il triennio 2019-2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere le seguenti unità di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, così suddiviso:

- a) 50 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia;
- b) 25 unità nella qualifica iniziale di accesso alla dirigenza dell'Area Funzioni Centrali;
- c) 250 unità nell'Area III posizione economica F1;
- d) 450 unità nell'Area II posizione economica F2.

Le procedure concorsuali per l'accesso ai profili delle Aree possono essere bandite anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. Agli oneri di cui al presente comma, pari ad euro 32.842.039,43 per gli anni 2019 e 2020 e ad euro 34.878.608,03 a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

6. Al fine di potenziare l'attuazione delle politiche ambientali, di perseguire un'efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla tutela dell'ambiente, anche nell'obiettivo di prevenire l'instaurazione di nuove procedure di infrazione europee e di superare quelle già in essere, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche in deroga alle disposizioni del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché senza il previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione e al previo esperimento delle procedure di mobilità ordinaria di cui all'articolo 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il triennio 2019-2021, è autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 350 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1 e di 50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. È parimenti autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, di un contingente di personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale non generale, di complessive 20 unità, con riserva di posti al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

del 22 gennaio 2013 e, in particolare, alla tabella 4 recante dotazione organica complessiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 20 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 300 unità di personale non dirigenziale. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatto salvo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, provvede alla progressiva riduzione delle convenzioni riguardanti attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico ed operativo in materia ambientale, nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2020, fino al 20 per cento nell'anno 2021, fino al 50 per cento nell'anno 2022, fino al 70 per cento nell'anno 2023 e fino al 100 per cento nell'anno 2024, avendo come riferimento il totale delle convenzioni vigenti, per le medesime attività, nell'anno 2018. I bandi per le procedure concorsuali di cui al comma 1 definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione. La procedura concorsuale è affidata alla Commissione Interministeriale per l'attuazione del progetto RIPAM, istituita con decreto interministeriale del 25 luglio 1994 e successive integrazioni. Agli oneri assunzionali di cui al presente comma, pari ad euro 4.053.663 per l'anno 2019, ad euro 14.914.650 per l'anno 2020 e ad euro 19.138.450 a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche di cui al presente comma, la cui spesa è quantificata in euro 800.000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento dell'esercizio finanziario 2019 del "Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi" di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conseguente allocazione di uno stanziamento di pari importo su apposito capitolo di spesa di parte corrente da istituire nel medesimo stato di previsione. **IGB**

7. La dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2005 è incrementata di 6 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 30 unità di personale non dirigenziale. L'Avvocatura dello Stato, anche in deroga alle disposizioni del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché senza il previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione e al previo esperimento delle procedure di mobilità ordinaria di cui all'articolo 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il triennio 2019-2021, è autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di 6 unità di livello dirigenziale non generale, di 35 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1 e di 50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, anche con particolare specializzazione nelle materie tecnico-giuridiche. Nella procedura concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali di cui al periodo precedente, può essere prevista una riserva per il personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso per dirigente nel limite massimo del cinquanta per cento dei posti messi a concorso. La procedura concorsuale è affidata alla Commissione Interministeriale per l'attuazione del progetto RIPAM, istituita con decreto interministeriale del 25 luglio 1994 e successive integrazioni. Agli oneri assunzionali di cui al presente comma, pari a 858.717 euro per il 2019, a 3.477.100 euro per l'anno 2020 e a 3.899.480 euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

8. All'articolo 12, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 9, lettera b), le parole "434 unità, di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale" sono sostituite con le seguenti "569 unità, di cui 42 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale";
- b) al comma 12, le parole "122 unità" sono sostituite dalle seguenti "250 unità", e le parole "8 posizioni" sono sostituite dalle seguenti "15 posizioni";
- c) al comma 15, le parole "141 unità" sono sostituite dalle seguenti "205 unità", le parole "15 dirigenti" sono sostituite dalle seguenti "19 dirigenti", le parole "70 unità" sono sostituite dalle seguenti "134 unità" e le parole "10 dirigenti" sono sostituite dalle seguenti "13 dirigenti".

Agli oneri assunzionali di cui al presente comma, pari ad euro 2.063.891 per l'anno 2019 e ad euro 8.113.523 a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Si rinvia a IGB circa la copertura delle risorse indicate dall'Agenzia per il funzionamento pari a 1,6 milioni nel 2019 e a 3,2 milioni a decorrere dal 2020.

9. All'articolo 4 del decreto legge 1 gennaio 2010, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: *“L'autorizzazione di cui al primo periodo è estesa al quinquennio 2020-24 per un contingente annuo non superiore a 30 unità.”*;
- b) al comma 6, le parole *“e di euro 8.147.805 a decorrere dall'anno 2020”* sono sostituite dalle seguenti: *“, di euro 8.151.832 per l'anno 2020, di euro 8.685.554 per l'anno 2021 e di euro 10.547.589 per l'anno 2022, di euro 10.591.375 per l'anno 2023, di euro 10.180.959 per l'anno 2024 e di euro 8.514.708 a decorrere dall'anno 2025.”*.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, per l'importo di euro 4.027 per il 2020 e di euro 537.749 a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

10. Le amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato i dati relativi al personale da assumere, e i relativi oneri, ai sensi del presente articolo, ai fini dell'assegnazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. **Veda IGB**

ART. X2 (Magistrati ordinari)

1. Il Ministero della Giustizia è autorizzato nell'anno 2019, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 20.943.084 per l'anno 2019, di euro 25.043.700 per l'anno 2020, di euro 27.387.210 per l'anno 2021, di euro 27.926.016 per l'anno 2022, di euro 35.423.877 per l'anno 2023, di euro 35.632.851 per l'anno 2024, di euro 36.273.804 per l'anno 2025, di euro 37.021.584 per l'anno 2026, di euro 37.662.540 per l'anno 2027 e di euro 38.410.320 per l'anno 2028.

3. Il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di seicento unità. Il Ministero della Giustizia, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, è autorizzato, dal 2019 a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un contingente massimo annuo di n. 200 magistrati ordinari per il triennio 2020-2022. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, da ultimo modificata dall'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, è sostituita dalla tabella 1 allegata alla presente legge. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono rideterminate le piante organiche degli uffici giudiziari.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, è autorizzata la spesa nel limite di euro 13.962.056 per l'anno 2020, di euro 30.657.856 per l'anno 2021, di euro 48.915.996 per l'anno 2022, di euro 53.571.284 per l'anno 2023, di euro 60.491.402 per l'anno 2024, di euro 65.988.496 per l'anno 2025, di euro 71.553.688 per l'anno 2026, di euro 72.618.826 per l'anno 2027, di euro 73.971.952 per l'anno 2028, di euro 75.396.296 per l'anno 2029, di euro 76.322.120 per l'anno 2030 e di euro 76.820.640 per l'anno 2031.

Art.

Assunzioni magistrati amministrativi – richiesta PCM – In attesa parere RGS

ART. X3 (Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o

con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria per un contingente massimo di 6.150 unità delle Forze di polizia, comprensivo di 362 unità della Polizia penitenziaria di cui al comma 2, lettera a), nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 3 e per un numero massimo di:

- a) 1.043 unità per l'anno 2019, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri e 227 nel Corpo della guardia di finanza;
- b) 1.320 unità per l'anno 2020, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza e 277 nel Corpo di polizia penitenziaria;
- c) 1.143 unità per l'anno 2021, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria;
- d) 1.143 unità per l'anno 2022, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria;
- e) 1.139 unità per l'anno 2023, di cui 387 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 225 nel Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria.

2. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica in ambito carcerario, è autorizzata, non prima del 1° marzo 2019, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria di:

- a) 362 unità, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- b) 95 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2019 dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- c) 200 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- d) 643 unità, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2019 dall'articolo 66, comma 9-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Alle predette assunzioni si provvede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, attingendo in via prioritaria a quelle approvate nell'anno 2017 e, per i posti residui, in parti uguali, a quelle approvate nell'anno 2018.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 ed al comma 2, lettera a), è autorizzata, nel limite massimo indicato per ciascun corpo di Polizia nella Tabella 2 allegata alla presente legge, la spesa di euro 15.088.784,17 per l'anno 2019, di euro 59.343.175,00 per l'anno 2020, di euro 114.649.020,00 per l'anno 2021, di euro 163.337.720,00 per l'anno 2022, di euro 212.008.320,00 per l'anno 2023, di euro 256.202.230,00 per l'anno 2024, di euro 264.691.087,50 per l'anno 2025, di euro 267.152.957,50 per l'anno 2026, di euro 269.423.667,50 per l'anno 2027, di euro 271.692.337,50 per l'anno 2028 e di euro 273.389.250,00 a decorrere dall'anno 2029.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d), è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 12.684.264,17 per l'anno 2019, di euro 8.264.000,00 per l'anno 2020, di euro 8.264.000,00 per l'anno 2021 e di euro 7.566.500 per l'anno 2022.

ART. X4

(Disposizioni urgenti per incrementare la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 650 unità non prima del 10 maggio 2019, di ulteriori 200 unità non prima del 1° settembre 2019 e di ulteriori 650 unità non prima del 1° aprile 2020. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di complessive 1.500 unità.

2. Per la copertura dei posti di cui al comma 1, nonché per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per il 2019, si provvede prioritariamente mediante il ricorso alla graduatoria, fino ad esaurimento della medesima, relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - n. 90 del 18 novembre 2008, la cui validità è all'uopo prorogata fino al 31 dicembre 2019.

3. Le residue facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 1, sono esercitate, per il settanta per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - n. 90 del 15 novembre 2016 e, per il rimanente trenta per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 20.406.142 per l'anno 2019, di euro 56.317.262 per l'anno 2020 e di euro 64.737.022 a decorrere dall'anno 2021.

Art.

1000 ricercatori

1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è **incrementato di euro 20 milioni per il 2019 e di 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2020**, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università.

2. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La valutazione del merito eccezionale per la chiamata diretta è effettuata da apposite commissioni nominate con decreto del Ministro vigilante, composte da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque esperti del settore di afferenza degli Enti che propongono l'assunzione per chiamata diretta. La durata delle commissioni non può essere superiore ad un anno dalla data di nomina. L'incarico di componente delle commissioni è consentito solo per due mandati consecutivi. La partecipazione alle commissioni, non dà diritto a compensi o gettoni di presenza. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate è proporzionalmente a carico dei bilanci degli enti che propongono le assunzioni. L'attuazione del presente comma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede, quanto a euro 16,475 milioni a decorrere dall'anno 2020, mediante parziale utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 1 dell'articolo **XXX (norma spending Ministeri)**.

Art.

ANSFISA

All'articolo 12, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, lettera b), le parole "434 unità, di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale" sono sostituite con le seguenti: "569 unità, di cui 42 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale";

b) al comma 12, le parole "122 unità" sono sostituite dalle seguenti "250 unità", e le parole "8 posizioni" sono sostituite dalle seguenti "15 posizioni";

al comma 15, le parole "141 unità" sono sostituite dalle seguenti "205 unità", le parole "15 dirigenti" sono sostituite dalle seguenti "19 dirigenti", le parole "70 unità" sono sostituite dalle seguenti "134 unità" e le parole "10 dirigenti" sono sostituite dalle seguenti "13 dirigenti".

ART. X5

Rinnovo contrattuale 2019-2021

1. Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 1.050 milioni di euro per il 2019, 1.075 milioni di euro per il 2020 e 1.125 milioni di euro a decorrere dal 2021.
2. Gli importi di cui al comma 1, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019 - 2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
5. Per il personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019 – 2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 3, si dà luogo, in deroga alle procedure di cui all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo all'erogazione:
 - a) dell'anticipazione prevista dall'articolo 47-bis, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019, e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019;
 - b) dell'elemento perequativo una tantum introdotto dai contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi previsti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei predetti contratti collettivi nazionali relativi al triennio 2019-2021 che ne disciplinano il riassorbimento.
6. Per il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e di cui agli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nonché per il personale delle carriere diplomatica e prefettizia, nelle more della definizione dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019–2021 e in deroga alle relative procedure, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui al comma 1, si dà luogo:
 - a) all'erogazione dell'anticipazione prevista dai rispettivi provvedimenti negoziali riferiti al triennio 2016-2018 nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019, e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019;
 - b) all'incremento, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, delle risorse da destinare ai fondi per il trattamento accessorio del personale dei Corpi di Polizia, delle Forze Armate e dei Vigili del Fuoco, con esclusione del personale dirigente, per un importo complessivo di 210 milioni di euro a decorrere dal 2019. Le predette risorse sono riassorbite dai citati provvedimenti relativi al triennio 2019–2021.
7. Per la copertura degli oneri indicati al comma 1 per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si tiene conto anche delle somme già iscritte a legislazione vigente sul "Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti" istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per gli importi di seguito indicati:
 - 310 milioni di euro per l'anno 2019 e 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, per la corresponsione dell'anticipazione prevista dall'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
 - 140 milioni di euro per l'anno 2019, quali risorse non utilizzate riferite all'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che sono versate nel medesimo anno all'entrata al bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

Capo II Politiche per la famiglia

Art.**Fondo politiche per la famiglia**

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni a decorrere dall'anno 2019 da destinare ad interventi a favore della famiglia.

Capo III**Misure a tutela dei risparmiatori****Art.****Fondo ristoro risparmiatori (NORMA IN ATTESA DI DEFINIZIONE)****Titolo IV****Misure di settore relative ai Ministeri****Art.****Finalizzazione risorse per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie**

1. Per l'attivazione di interventi volti a ridurre, anche in osservanza delle indicazioni previste nel vigente Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA), i tempi d'attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, secondo il principio dell'appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva, mediante l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie così come previsto dall'articolo 47 bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021
2. Le risorse di cui al comma 1, sono ripartite in favore delle regioni secondo modalità individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. Il monitoraggio degli effetti derivanti dalle azioni di cui al comma 1 è effettuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

Art.**Sport bonus **ATTESA PARERE RGS****

- “1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso dell'anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture spetta un credito d'imposta in misura pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.
2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui, ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
3. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
4. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5. I soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare il credito d'imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.
6. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro e realizzazione di nuove strutture, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano altresì all'Ufficio per lo sport

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate. L'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni applicative necessarie.

8. Agli oneri [RGS]"

Art.

Disposizioni in materia di sport IN ISTRUTTORIA – ATTESA PARERE DT

Art.

Fondo esigenze Ministeri

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni per l'anno 2019 e 500 milioni a decorrere dall'anno 2020 da destinare al finanziamento di nuove politiche di bilancio e al rafforzamento di quelle già esistenti perseguite dai Ministeri.

Titolo V

Politiche invariate

Art.

Politiche invariate

Titolo VI

Misure di razionalizzazione della spesa pubblica

Art.

Misure di razionalizzazione della spesa pubblica

Titolo VII

Regioni ed Enti locali

Art.

Semplificazione delle regole di finanza pubblica

1. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale 29 novembre 2017, n. 247 e 17 maggio 2018, n. 101, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

3. Gli enti di cui al comma 1 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione e previsto nell'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

4. Qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, si applica il comma 13 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502, da 505 a 508 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1

della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018, restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo si applicano anche alle Regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2021. L'efficacia del presente comma è subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'Intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni recate dal presente comma divengono comunque efficaci.

7. L'articolo 43-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, è abrogato. Con riferimento al saldo non negativo degli anni 2017 e 2018, restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di certificazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 43-bis.

8. Ai fini della copertura degli oneri di cui al presente articolo, il fondo di cui all'articolo XXX (Fondo investimenti enti territoriali) è ridotto di 404 milioni di euro per l'anno 2020, di 711 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.334 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.528 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.931 milioni di euro per l'anno 2024, di 2.050 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.891 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.678 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

Art.

Misure per il rilancio degli investimenti e concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario

1. In attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 103 del 23 maggio 2018, il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è ridotto di 750 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici, alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo pari a 2.496,20 milioni di euro per l'anno 2019. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sul contributo di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 seguente e possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2019, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Tabella 1

Regioni	Percentuali di riparto	Riparto contributo investimenti				
		Contributo anno 2019	Nuovi investimenti 2019	Nuovi investimenti 2020	Nuovi investimenti 2021	Nuovi investimenti 2022
Abruzzo	3,16%	78.944.295,68	25.300.631,58	17.881.221,37	17.881.221,37	17.881.221,37
Basilicata	2,50%	62.369.527,68	19.988.631,58	14.126.965,37	14.126.965,37	14.126.965,37
Calabria	4,46%	111.344.971,68	35.684.631,58	25.220.113,37	25.220.113,37	25.220.113,37
Campania	10,54%	263.095.538,63	84.318.736,84	59.592.267,26	59.592.267,26	59.592.267,26
Emilia-Romagna	8,51%	212.341.223,68	68.052.631,58	48.096.197,37	48.096.197,37	48.096.197,37
Lazio	11,70%	292.138.168,74	93.626.526,32	66.170.547,47	66.170.547,47	66.170.547,47
Liguria	3,10%	77.401.906,84	24.806.315,79	17.531.863,68	17.531.863,68	17.531.863,68
Lombardia	17,48%	436.398.821,89	139.860.210,53	98.846.203,79	98.846.203,79	98.846.203,79
Marche	3,48%	86.926.880,53	27.858.947,37	19.689.311,05	19.689.311,05	19.689.311,05
Molise	0,96%	23.893.889,16	7.657.684,21	5.412.068,32	5.412.068,32	5.412.068,32
Piemonte	8,23%	205.367.629,16	65.817.684,21	46.516.648,32	46.516.648,32	46.516.648,32
Puglia	8,15%	203.507.303,26	65.221.473,68	46.095.276,53	46.095.276,53	46.095.276,53
Toscana	7,82%	195.135.836,74	62.538.526,32	44.199.103,47	44.199.103,47	44.199.103,47
Umbria	1,96%	48.976.757,79	15.696.421,05	11.093.445,58	11.093.445,58	11.093.445,58
Veneto	7,95%	198.357.248,53	63.570.947,37	44.928.767,05	44.928.767,05	44.928.767,05
TOTALE	100,00%	2.496.200.000,00	800.000.000,00	565.400.000,00	565.400.000,00	565.400.000,00

3. Il contributo di cui al comma 2 è destinato dalle regioni a statuto ordinario al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti, per un importo almeno pari a 800 milioni di euro per l'anno 2019 e a 565,40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

4. Al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici, alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo pari a 1.746,20 milioni di euro per l'anno 2020. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sul contributo di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 2 seguente e possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2019, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Tabella 2

Regioni	Percentuali di riparto	Riparto contributo investimenti				
		Contributo anno 2020	Nuovi investimenti 2020	Nuovi investimenti 2021	Nuovi investimenti 2022	Nuovi investimenti 2023
Abruzzo	3,16%	55.224.953,58	10.847.645,79	14.794.544,32	14.791.381,74	14.791.381,74
Basilicata	2,50%	43.630.185,58	8.570.125,79	11.688.352,32	11.685.853,74	11.685.853,74
Calabria	4,46%	77.890.629,58	15.299.785,79	20.866.588,32	20.862.127,74	20.862.127,74
Campania	10,54%	184.046.722,84	36.151.658,42	49.305.381,37	49.294.841,53	49.294.841,53
Emilia-Romagna	8,51%	148.541.881,58	29.177.565,79	39.793.776,32	39.785.269,74	39.785.269,74
Lazio	11,70%	204.363.300,32	40.142.373,16	54.748.111,26	54.736.407,95	54.736.407,95
Liguria	3,10%	54.145.985,79	10.635.707,89	14.505.493,16	14.502.392,37	14.502.392,37
Lombardia	17,48%	305.279.874,53	59.965.065,26	81.783.258,11	81.765.775,58	81.765.775,58
Marche	3,48%	60.809.117,37	11.944.523,68	16.290.519,47	16.287.037,11	16.287.037,11
Molise	0,96%	16.714.810,21	3.283.232,11	4.477.830,84	4.476.873,63	4.476.873,63
Piemonte	8,23%	143.663.550,21	28.219.332,11	38.486.890,84	38.478.663,63	38.478.663,63
Puglia	8,15%	142.362.171,68	27.963.706,84	38.138.256,74	38.130.104,05	38.130.104,05
Toscana	7,82%	136.505.968,32	26.813.393,16	36.569.403,26	36.561.585,95	36.561.585,95
Umbria	1,96%	34.261.363,05	6.729.840,53	9.178.482,21	9.176.520,16	9.176.520,16
Veneto	7,95%	138.759.485,37	27.256.043,68	37.173.111,47	37.165.165,11	37.165.165,11
TOTALE	100,00%	1.746.200.000,00	343.000.000,00	467.800.000,00	467.700.000,00	467.700.000,00

5. Il contributo di cui al comma 4 è destinato dalle regioni a statuto ordinario al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti, per un importo almeno pari a 343 milioni di euro per l'anno 2020, a 467,80 milioni di euro per l'anno 2021 e a 467,70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

6. Gli investimenti diretti e indiretti di cui ai commi 3 e 5 sono considerati nuovi se:

a) gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento, iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all'esercizio 2019, risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio 2019 in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella precedente tabella 1 relativamente all'anno 2019;

b) gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento, iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all'esercizio 2020, risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio 2020 in misura almeno corrispondente alla somma degli importi indicati nelle precedenti tabelle 1 e 2 relativamente all'anno 2020;

c) per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023 gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento iscritti a decorrere dal bilancio di previsione 2019-2021 devono registrare un incremento rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 relativamente all'esercizio 2020, in misura almeno corrispondente alla somma degli importi indicati nelle precedenti tabelle 1 e 2 relativamente a ciascuno degli anni 2021 e 2022 e in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella precedente tabella 2 relativamente all'anno 2023;

d) sono verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

7. Le regioni a statuto ordinario effettuano gli investimenti di cui ai commi 3 e 5 nei seguenti ambiti:

a) investimenti finalizzati a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici del territorio, ivi incluso l'adeguamento e il miglioramento sismico degli immobili;

b) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla tutela ambientale;

c) per interventi nel settore viabilità e trasporti;

d) per interventi di edilizia sanitaria ed edilizia pubblica residenziale;

e) per interventi in favore delle imprese, ivi incluse la ricerca e l'innovazione.

8. Entro il 31 luglio di ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, le Regioni adottano gli impegni finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti diretti e indiretti previsti nelle precedenti tabelle 1 e 2, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate e entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento

certificano l'avvenuto impegno di tali investimenti mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità del monitoraggio e della certificazione.

9. In caso di mancato o parziale impegno degli investimenti di cui alle precedenti tabelle 1 e 2 in ciascun esercizio, la regione è tenuta a effettuare un versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 maggio dell'anno successivo, di importo corrispondente al mancato impegno degli investimenti di cui alle tabelle 1 e 2. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.

10. Fermo restando l'obbligo delle Regioni a statuto ordinario di effettuare gli investimenti di cui ai commi 3 e 5, il concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario, di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e dall'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo complessivamente pari a 2.496,20 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.746,20 milioni di euro per l'anno 2020 è realizzato:

a) nell'esercizio 2019 attraverso il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo di cui al comma 2, con effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per un importo pari a 2.496,20 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per un importo pari a 800 milioni di euro e per il restante importo pari a 1.696,20 milioni di euro mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi indicati nella seguente tabella 3;

b) nell'esercizio 2020 attraverso il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo di cui ai commi 2 e 4, con effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per un importo pari a 1.746,20 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per un importo pari a 908,40 milioni di euro e per il restante importo pari a 837,80 milioni di euro mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi indicati nella seguente tabella 3.

Tabella 3

Regioni	Percentuali di riparto	Valore positivo del saldo di cui al comma 466 L. 232/2016	
		2019	2020
Abruzzo	3,16%	53.643.664,11	26.496.086,42
Basilicata	2,50%	42.380.896,11	20.933.094,42
Calabria	4,46%	75.660.340,11	37.370.730,42
Campania	10,54%	178.776.801,79	88.302.797,16
Emilia-Romagna	8,51%	144.288.592,11	71.268.118,42
Lazio	11,70%	198.511.642,42	98.050.379,68
Liguria	3,10%	52.595.591,05	25.978.414,21
Lombardia	17,48%	296.538.611,37	146.468.605,47
Marche	3,48%	59.067.933,16	29.175.282,63
Molise	0,96%	16.236.204,95	8.019.509,79
Piemonte	8,23%	139.549.944,95	68.927.569,79
Puglia	8,15%	138.285.829,58	68.303.188,32
Toscana	7,82%	132.597.310,42	65.493.471,68
Umbria	1,96%	33.280.336,74	16.438.076,95
Veneto	7,95%	134.786.301,16	66.574.674,63
TOTALE	100,00%	1.696.200.000,00	837.800.000,00

11. L'efficacia delle disposizioni recate dai commi da 2 a 10 del presente articolo è subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'Intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni recate dai commi da 2 a 10 divengono comunque efficaci.

12. Ai fini della copertura degli oneri di cui al presente articolo, il fondo di cui all'articolo XXX (Fondo investimenti enti territoriali) è ridotto di 2.496,20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020.

Art.**Compensazione dei crediti e debiti delle Regioni e delle Province autonome in materia di tassa automobilistica**

1. Il Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a effettuare per ciascun anno dall'esercizio 2020 al 2034 compreso, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connesse alle modalità di riscossione della tassa automobilistica sul territorio nazionale, a carico di somme a qualsiasi titolo corrisposte, con l'esclusione di quelle destinate al finanziamento della sanità, secondo la seguente tabella:

	somme da compensare FINALE	rate per anni 15 a partire dal 1° gennaio 2020
ABRUZZO	1.913.245,32	127.549,69
BASILICATA	3.219.189,22	214.612,61
BOLZANO	23.324.017,67	1.554.934,51
CALABRIA	3.633.802,90	242.253,53
CAMPANIA	-21.152.967,18	-1.410.197,81
EMILIA ROMAGNA	-12.624.370,28	-841.624,69
FRIULI V.G.	8.936.797,60	595.786,51
LAZIO	-51.703.309,44	-3.446.887,30
LIGURIA	-2.669.553,16	-177.970,21
LOMBARDIA	119.535.525,38	7.969.035,03
MARCHE	-111.454,45	-7.430,30
MOLISE	3.181.797,07	212.119,80
PIEMONTE	3.078.983,21	205.265,55
PUGLIA	-3.703.758,14	-246.917,21
SARDEGNA	3.710.431,46	247.362,10
SICILIA	3.089.189,53	205.945,97
TOSCANA	19.513.798,53	1.300.919,90
TRENTO	2.065.165,03	137.677,67
UMBRIA	-108.268,87	-7.217,92
VAL D'AOSTA	19.433.173,30	1.295.544,89
VENETO	-122.561.434,72	-8.170.762,31
TOTALE	-0,00	-0,00

2. Le compensazioni relative alle autonomie speciali sono effettuate nel rispetto delle norme statutarie e dei relativi ordinamenti finanziari.

3. Conseguentemente si intendono concluse in via completa e definitiva per gli esercizi successivi al 2008 le compensazioni in materia di tassa automobilistica

4. È abrogato l'articolo 22-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102.

Art.**Rapporti finanziari con le autonomie speciali**

1. Al fine di assicurare il necessario concorso delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 31 marzo 2019 sono ridefiniti i complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e ciascuno dei predetti enti, mediante la conclusione di appositi accordi bilaterali, che tengano conto anche delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018 e che garantiscano, in ogni caso, il concorso complessivo alla finanza pubblica di cui al periodo successivo. In caso di mancata conclusione degli accordi entro il termine previsto al primo periodo, in applicazione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica previsti dagli articoli 117, terzo comma, e 119, primo comma, della Costituzione, il contributo complessivo alla finanza pubblica per gli anni dal 2019 al 2021 è determinato in via provvisoria negli importi indicati nella tabella sotto riportata, quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico, salvo diversa intesa con ciascuno dei predetti enti entro l'esercizio finanziario di riferimento. Gli importi della predetta tabella possono essere modificati, ad invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordi tra le regioni interessate entro il 30 aprile di ciascun anno, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 maggio. L'importo del concorso previsto al precedente periodo è versato al bilancio dello Stato da ciascuna Autonomia speciale entro il 30 aprile di ciascun anno; in mancanza di tale versamento, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a recuperare gli importi a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Per la regione

Friuli Venezia Giulia resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1, comma 151, lett. a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220 ”

(in milioni
di euro)

	2019	2020	2021
Valle D'Aosta	123	103	103
Friuli Venezia Giulia	716	836	836
Sicilia	1.001	1.001	1.001
Sardegna	536	536	536
TOTALE RSS	2.376	2.476	2.476

Art.

Finanziamento piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole delle province delle regioni a statuto ordinario

1. Alle Province delle Regioni a Statuto ordinario è attribuito un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza triennale per la manutenzione di strade e scuole. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito, con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 20 gennaio 2019, per il 50 per cento, tra le Province che presentano una diminuzione della spesa per la manutenzione di strade e scuole nell'anno 2017, rispetto alla spesa media con riferimento agli anni 2010, 2011 e 2012, e in proporzione a detta diminuzione e, per il restante 50 per cento, in proporzione all'incidenza determinata al 31 dicembre 2018 dalla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'articolo 47 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, commi 838 e 839, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rispetto al gettito 2017 dell'Imposta Rc auto, dell'Imposta Provinciale di trascrizione, nonché del fondo sperimentale di riequilibrio. Le spese finanziate dalle risorse assegnate per ogni annualità devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicembre di ogni anno. Al fine di assicurare l'elaborazione e l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al primo periodo, all'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole “edilizia scolastica” inserire le seguenti “relativamente alle figure ad alto contenuto tecnico-professionale di ingegneri, architetti, geometri, tecnici della sicurezza ed esperti in contrattualistica pubblica e codice degli appalti”.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, il fondo di cui all'articolo XXX (Fondo investimenti enti territoriali) è ridotto di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033.

3. Il monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo di cui al comma 1 è effettuato secondo le modalità disciplinate dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Art.

Utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo

1. Fermo restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese cui erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo n. 118 del 2011 per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del

decreto legislativo n. 267 del 2000 per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione.

2. Nel caso in cui l'importo della lettera A) risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazioni di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

3. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano la misura di cui all'ultimo periodo del comma 1 si applica in caso di ritardo nell'approvazione del rendiconto da parte della Giunta per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e resta ferma l'applicazione al bilancio della quota accantonata del risultato di amministrazione prevista dall'articolo 1, commi 692 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art.

Semplificazione adempimenti contabili

1. A decorrere dal bilancio di previsione 2019, l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sostituisce la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell'interno, da parte dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni e delle comunità montane.

2. A partire dal 1° novembre 2019, sostituire l'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con il seguente:

“Articolo 161 Certificazioni finanziarie ed invio dati contabili

1. Il Ministero dell'interno può richiedere a comuni, province, città metropolitane, unioni di comuni e comunità montane specifiche certificazioni su particolari dati finanziari, non presenti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le certificazioni sono firmate dal responsabile del servizio finanziario.

2. Le modalità per la struttura, la redazione, nonché la data di scadenza per la trasmissione delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, previo parere dell'Anci e dell'Upi, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. I dati delle certificazioni sono resi noti sulle pagine del sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e vengono resi disponibili per l'inserimento nella banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196.

4. Decorsi 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° ottobre 2019.”.

3. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, le parole: “e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio” sono sostituite dalle seguenti: “, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal citato termine previsto per l'approvazione,”.

Art.

Disciplina del fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici

1. All'articolo 56, comma 4, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 le parole “Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici”, esigibili negli esercizi successivi, effettuate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato. In assenza di aggiudicazione definitiva entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale e il fondo pluriennale è ridotto

di pari importo” sono sostituite dalle seguenti “Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno -Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ”

2. All'articolo 183, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole “Le spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi, la cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale e il fondo pluriennale è ridotto di pari importo” sono sostituite dalle seguenti “Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno -Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

3. All'art. 200, comma 1-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole “del piano delle opere pubbliche di cui all'articolo 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006” sono sostituite dalle seguenti “del programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016”

Art

Disposizione per il finanziamento degli investimenti regionali

1. Al fine di favorire gli investimenti, all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto il seguente comma “3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo triennio hanno rispettato gli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti ai sensi delle disposizioni vigenti possono autorizzare spese di investimento la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. L'eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito può essere coperto nell'esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.”.

2. Al fine di garantire la correlazione tra gli investimenti e il debito autorizzato e non contratto, all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono inserite le seguenti lettere: “d-bis) l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati col ricorso al debito non contratto (solo per le regioni); d-ter) l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione (solo per le regioni);”.

Art

Variazioni di bilancio amministrative

1. All'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 2 è aggiunta la seguente lettera “g-bis) le variazioni che al fine di ridurre il ricorso a nuovo debito destinano alla copertura degli investimenti già stanziati in bilancio e finanziati da debito i maggiori accertamenti di entrate del titolo 1 e 3 rispetto agli stanziamenti di bilancio. Tali variazioni sono consentite solo alle regioni che nell'anno precedente abbiano registrato indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, con un valore inferiore rispetto ai tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni.”;

b) alla fine del comma 4 sono aggiunte le seguenti parole “Il responsabile finanziario della regione può altresì variare l’elenco di cui all’articolo 11, comma 5, lettera d), al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra gli interventi già programmati per spese di investimento”.

Art.

Tavolo di lavoro per favorire l’attuazione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68

1. Al fine di consentire la piena attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, come declinati dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, con particolare riferimento alla definizione delle procedure e delle modalità di applicazione delle norme in materia di fiscalizzazione dei trasferimenti ai sensi degli articoli 2 e 7 del citato decreto e di attribuzione alle regioni a statuto ordinario di una quota del gettito riferibile al concorso di ciascuna regione nell’attività di recupero fiscale in materia di IVA, così come previsto dall’articolo 9 del citato decreto, anche al fine di valutare eventuali adeguamenti della normativa vigente, è istituito un apposito tavolo tecnico con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

Art.

Piano di riequilibrio finanziario pluriennale

1. In considerazione dei tempi necessari per la conclusione dell’iter di accoglimento o diniego da parte della Corte dei Conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario possono richiedere al Ministro dell’interno un’anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui all’articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267/2000, nella misura massima del 50 per cento dell’anticipazione massima concedibile, da riassorbire in sede di concessione dell’anticipazione stessa a seguito dell’approvazione del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Le somme anticipate devono essere destinate al pagamento dei debiti fuori bilancio per beni, servizi e forniture con le imprese, previo formale riconoscimento degli stessi, nonché ad effettuare transazioni ed accordi con i creditori. In caso di diniego del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ovvero di mancata previsione nel predetto piano delle prescrizioni per l’accesso al Fondo di rotazione di cui all’articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le somme anticipate sono recuperate dal Ministero dell’interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le somme recuperate sono versate all’apposita contabilità speciale relativa al fondo di rotazione.

Art

Fabbisogno finanziario Università

1. Le università statali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per il periodo 2019-2025, garantendo che il fabbisogno finanziario da esse complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno realizzato nell’anno precedente, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall’ultima nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, di cui all’articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al fine di favorire il rilancio degli investimenti e le attività di ricerca e innovazione sul territorio nazionale, non concorrono al calcolo del fabbisogno finanziario le riscossioni ed i pagamenti sostenuti per tali finalità.

2. Per il solo anno 2019, nelle more della piena attuazione del sistema SIOPE +, di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 30 maggio 2018, emanato in attuazione dell’articolo 14, commi 8-bis ed 8-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non concorrono al calcolo del fabbisogno finanziario esclusivamente i pagamenti per investimenti. Il fabbisogno programmato per l’anno 2019 del sistema universitario è determinato sulla base del fabbisogno programmato per l’anno 2018, al netto della media dei pagamenti per investimenti dell’ultimo triennio, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall’ultima nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, di cui all’articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Il fabbisogno programmato per l’anno 2020 del sistema universitario è determinato sulla base del fabbisogno realizzato per l’anno 2019, al netto della differenza tra la media delle riscossioni e dei pagamenti per ricerca dell’ultimo triennio, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall’ultima nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, di cui all’articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite le modalità tecniche di attuazione dei commi da 1 a 3.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, comunica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'assegnazione del fabbisogno finanziario del sistema universitario statale. Entro il 15 marzo di ciascun anno il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascuna università, sentita la conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e di eventuali esigenze straordinarie degli atenei, assicurando, comunque, l'equilibrata distribuzione del fabbisogno, al fine di garantire la necessaria programmazione delle attività di didattica e della gestione ordinaria.

6. Al fine di consentire agli enti di cui al comma 1 un costante monitoraggio del fabbisogno finanziario realizzato nel corso di ciascun esercizio, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento, alla pubblicazione della scheda riepilogativa del fabbisogno finanziario, riferita ai singoli enti, all'interno dell'area riservata della banca dati amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. A decorrere dall'anno 2021, per gli enti di cui al comma 1, che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato nell'esercizio precedente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prevede, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie, penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Art.

Rinegoziazione del debito degli enti locali relativo ai prestiti gestiti da Cassa depositi e prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze

1. I mutui concessi da Cassa depositi e prestiti S.p.A. a comuni, province e città metropolitane trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi le caratteristiche di cui al comma 2, possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento.

2. Possono essere oggetto di rinegoziazione i mutui che, alla data del 1° gennaio 2019, presentino le seguenti caratteristiche:

- a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;
- b) oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui;
- c) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;
- d) debito residuo da ammortizzare superiore a euro 10.000,00;
- e) non rinegoziati ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2003;
- f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
- g) non oggetto di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il [...], si provvede, in base alle caratteristiche di cui al comma 2, all'individuazione dei mutui che possono essere oggetto delle operazioni di rinegoziazione, nonché a definire i criteri e le modalità di perfezionamento di tali operazioni, fermo restando che le condizioni dei mutui a seguito delle operazioni di rinegoziazione sono determinate sulla base della curva dei rendimenti di mercato dei titoli di Stato, secondo un piano di ammortamento a tasso fisso e a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi.

4. La gestione delle attività strumentali al perfezionamento delle operazioni di rinegoziazione è effettuata da Cassa depositi e prestiti S.p.A. in base alla Convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003.

5. Agli oneri derivanti dalle operazioni di rinegoziazione di cui al presente articolo, previsti in euro [...] milioni per l'anno 2019, in euro [...] milioni per l'anno 2020, [...], si provvede [...].

Art.

Fondo investimenti enti territoriali

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.400,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 2.000 milioni

per l'anno 2021, di 2.600 milioni per l'anno 2022, di 3.000 milioni per l'anno 2023, di 3.400 milioni per l'anno 2024, di 3.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, di 3.450 milioni di euro per l'anno 2027, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato, oltre che per le finalità previste dagli articoli..... (norme onerose IGEPa), al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, inclusa la sua manutenzione e sicurezza, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, **di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri competenti**, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, entro la data del 31 gennaio 2019, sono individuati le risorse per ciascun settore, i comparti, i criteri di riparto e le modalità di utilizzo, di rendicontazione e di verifica. Gli importi per ciascun beneficiario sono individuati con Decreto dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa Intesa in sede di Conferenza unificata, entro 90 giorni dalla pubblicazione dei DPCM di cui al periodo precedente. **I Ministri competenti e il Ministro dell'economia e delle finanze possono avvalersi dell'Agenzia del demanio e della progettazione per l'istruttoria sui progetti presentati da ciascun ente (in alternativa, "sulla base dell'istruttoria sui progetti presentati da ciascun ente da parte dell'Agenzia del demanio e della progettazione").**

4. Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, ad esclusione di quelli previsti dagli articoli..... (**norme onerose IGEPa**), anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate, tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ciascuna Amministrazione statale, entro il 15 settembre di ogni anno, illustra, in una apposita relazione da allegare al rendiconto dello Stato, lo stato dei rispettivi investimenti e di utilizzo dei finanziamenti, con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi.

Art.

Applicazione delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione delle Regioni a Statuto Ordinario per le annualità 2019-2020

1. Nelle annualità 2019-2020 le Regioni a Statuto Ordinario utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondo le modalità definite dall'art. xxx, (norma RGS1) senza operare la netting del fondo anticipazione di liquidità.

Art.

Misure per accelerare gli investimenti pubblici

1. Al fine di favorire la ripresa degli investimenti pubblici a sostegno della crescita dell'economia, le Amministrazioni centrali dello Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano adottano tutte le iniziative di competenza finalizzate ad accelerare la realizzazione dei programmi e dei progetti di investimento finanziati con risorse nazionali ed europee, anche attraverso la costituzione ed il rafforzamento di apposite strutture tecnico-amministrative per l'espletamento delle funzioni di programmazione e progettazione, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi, anche coadiuvate da unità specialistiche trasversali.

2. In attuazione del comma 1 del presente articolo, le amministrazioni di cui al medesimo comma 1 possono procedere all'assunzione straordinaria di personale a tempo indeterminato, altamente qualificato da assegnare alle strutture preposte a funzioni di programmazione, gestione, monitoraggio e controllo di programmi e progetti di investimento pubblici, finanziati con risorse nazionali, ovvero con risorse provenienti dall'Unione europea.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono definite le modalità per l'attuazione del comma 2 del presente articolo, ivi compresa la selezione del personale mediante procedura unificata a livello centrale, attraverso la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni nonché il numero di unità di personale da assumere, nel limite complessivo di 1.200 unità, previa ricognizione delle effettive esigenze delle Amministrazioni interessate da parte del Dipartimento della funzione pubblica.

4. Il personale assunto ai sensi dei commi precedenti è destinato alle strutture competenti a svolgere le citate funzioni di programmazione, gestione, monitoraggio e controllo dei programmi e progetti di investimento pubblico per un periodo di almeno 7 anni decorrenti dalla data di assunzione.

5. Per concorrere al rafforzamento delle capacità amministrative e tecniche nel settore della programmazione, gestione, monitoraggio e controllo di programmi e progetti di investimento pubblico, il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce supporto tecnico ed operativo alle Amministrazioni di cui al comma 1, con particolare riferimento ai temi del bilancio, dell'armonizzazione contabile, dei circuiti finanziari, della valutazione, dell'analisi costi-benefici, del partenariato pubblico privato, anche attraverso l'attivazione di specifici programmi e progetti di assistenza tecnica. Per lo svolgimento di tale funzione di supporto, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire un concorso speciale per l'immissione nei ruoli di 30 unità già titolari di posizioni dirigenziali non generali attribuite ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti si provvede per gli anni 2019 e 2020 mediante utilizzo delle risorse finanziarie ~~destinate all'assistenza tecnica~~ disponibili nell'ambito dei rispettivi programmi o progetti di investimento finanziati da risorse nazionali o dai Fondi strutturali europei e di investimento europei 2014/2020. A decorrere dall'anno 2021 **è autorizzata la spesa massima annua di 55 milioni di euro.**

Titolo VIII Esigenze emergenziali

Art.

Esenzione IMU, sospensione mutui enti locali zone sismiche e proroga sospensione mutui dei privati su immobili inagibili sisma 2012

1. Per i Comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

2. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2019. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di **200.000 euro per l'anno 2019**, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

Art.

Rinegoziazione mutui EE.LL.

Zone franche, Sisma centro Italia, autotrasporto

Rifinanziamento misure di sostegno all'autotrasporto in conseguenza del crollo del ponte Morandi. **Risorse da definire** per gli anni 2019 e 2020. Si tratta del finanziamento stralciato dalla formulazione originaria del d.l. Genova:

Art.

Rifinanziamento misure di sostegno all'autotrasporto previste dal decreto legge 109 del 2018

1. Al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, consistenti nella forzata percorrenza di tratti autostradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

*Proroga ZFU Genova. 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Per proroga di un anno necessaria copertura anche per 2020 per le imprese di nuova costituzione al 31 dicembre 2019. **Da verificare con DF***

Art.

Zona franca urbana della Città Metropolitana di Genova – (DA VERIFICARE)

1. Per il finanziamento della zona franca urbana della Città Metropolitana di Genova è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Art

Proroga gestione straordinaria sisma 2016

1. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione e di consentire la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, con riassunzione delle medesime da parte degli enti ordinariamente competenti, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2020, limitatamente alle previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50 bis del citato decreto legge n. 189 del 2016 e nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018.

Art

Finanziamento del Piano Straordinario di investimenti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi, diretti ed indiretti, derivanti dal crollo del ponte Morandi, attraverso la realizzazione di piani di sviluppo portuali, dell'intermodalità e dell'integrazione città-porto, è riconosciuto all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale un finanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022.

2. I finanziamenti di cui al comma precedente sono finalizzati anche alla realizzazione di interventi di completamento di opere in corso, di attuazione di accordi di programma e di attuazione di piani di recupero di beni demaniali dismessi.

Titolo IX

Disposizioni in materia di entrate

Capo I

Disposizioni in materia di entrate tributarie

Art.

Disposizioni in materia di giochi - Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento (PREU)

1. Le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono incrementate dello 0,50 a decorrere dal 1 gennaio 2019.

Art.

Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni

1. All'articolo 2, comma 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2019";
- b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2019";
- c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2019".

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal comma 1, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'8 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è raddoppiata.

Art.

Abrogazione IRI

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, i commi 547 e 548 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono abrogati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

Art.

Differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti (Rimodulazione DTA)

1. La deduzione della quota del 10 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista, rispettivamente, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dall'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, è differita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026.

2. Ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 non si tiene conto delle disposizioni del comma 1.

Art.

Rideterminazione dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni

La percentuale della somma da versare nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è elevata al 85 per cento per l'anno 2019, al 90 per cento per l'anno 2020 e al 100 per cento per gli anni successivi.

Art.

Deducibilità delle perdite su crediti in sede di prima applicazione dell'IFRS 9

1. I componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell'IFRS 9, iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo IFRS 9, sono deducibili dalla base imponibile IRES per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo di imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi di imposta successivi.

2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i componenti di cui al comma 1 relativi ai crediti verso la clientela sono deducibili dalla base imponibile ai fini dell'imposta sul valore della produzione netta per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo di imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi di imposta successivi.

Art.

Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati

1. Nell'articolo 39 octies testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “ a) un importo specifico fisso per unità di prodotto, pari all'11 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al “PMP-sigarette”. “

2) nel comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “ a) euro 30 il chilogrammo convenzionale, per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera a), di peso superiore a 3 grammi (sigari).”

3) nel comma 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “ c) euro 125 il chilogrammo per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), n. 1) (tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette.”

4) Il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, n. 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari a euro 180,14 il chilogrammo convenzionale.”

2. Nell'Allegato I - Tabacchi lavorati al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote indicate alle lettere a), b) e c) sono stabilite rispettivamente nella misura del 23,5 per cento, del 23,5 per cento e del 59,5 per cento.

3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la tabella A) - sigarette – allegata alla determinazione direttoriale del 25 gennaio 2018, prot. n.11047 /R.U., la tabella B) – sigari – allegata alla determinazione direttoriale del 7 gennaio 2015, prot. n. 30/R.U. e la tabella D) – tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per

arrotondare le sigarette, allegata al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 giugno 2017, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle A, B e D allegate.

Art.

Disposizioni in materia di tabacchi lavorati

1. Nel comma 6 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni le parole "a euro 175,54" sono sostituite dalle seguenti: "al 95,22 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette" ";

2. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Nel comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, nonché le misure percentuali previste dal comma 3, lettera a), e dal comma 6, e gli importi di cui al comma 5 del medesimo articolo fino, rispettivamente, allo 0,5 punti percentuali, a 2 punti percentuali e a euro 5,00;"

b) Dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. L'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, n. 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, non può superare la somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette" di cui all'articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni."

3. Nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, le parole "alla misura percentuale" sono sostituite dalle parole: "alle misure percentuali".

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico rideterminate, per l'anno 2019, ai sensi all'articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

Art.

Deducibilità delle quote di ammortamento del valore dell'avviamento e di altri beni immateriali

1. Le quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate cui si applicano i commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, non ancora dedotte nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, sono deducibili per il 5% per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, per il 3% nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, per il 10% per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, per il 12% per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, per il 5% per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2029.

Art.

Abrogazione ACE

1. L'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e i commi da 549 a 553 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono abrogati; tuttavia, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017, emanato in attuazione del citato articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011, relativamente all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Capo II

Ulteriori disposizioni in materia di entrate

Art.

Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G (Banda larga)

1. I maggiori introiti derivanti dalla gara per la procedura di assegnazione di diritti d'uso delle frequenze nelle Bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz, di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rispetto a quanto considerato nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica a legislazione vigente indicate nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018,

concorrono al conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, in coerenza con i criteri di contabilizzazione previsti per i saldi di finanza pubblica.

Titolo X
Fondi e ulteriori disposizioni

Art.
Fondi (MANCA NORMA)

Art.
Fondo Periferie (MANCA NORMA)

Art.
Rideterminazione Fondo Parlamento

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. FONDO PARLAMENTO

Parte II - Sezione II - Approvazione Stati di previsione